

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 2004****che modifica per la seconda volta la decisione 2000/807/CE per tener conto delle modifiche riguardanti le regioni dei Paesi Bassi***[notificata con il numero C(2003) 5312]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/807/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE.
- (2) Nel corso dell'elaborazione dei piani di eradicazione delle malattie animali i Paesi Bassi hanno modificato la suddivisione del paese in regioni. Si è provveduto a definire i limiti delle nuove regioni per agevolare i controlli nel caso di focolai di malattie. Queste modifiche interessano il sistema di notifica delle malattie animali (ADNS) istituito dalla decisione 2000/807/CE. Nell'ambito dell'ADNS occorre pertanto sostituire le attuali regioni con le nuove regioni (dipartimenti).
- (3) La decisione 2000/807/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (4) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'allegato della presente decisione non deve essere pubblicato.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione 2000/807/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80. Decisione modificata dalla decisione 2002/807/CE (GU L 279 del 17.10.2002, pag. 50).